



## Condizioni generali (CG) della Confederazione per commesse di servizi

### 1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti concernenti le prestazioni di servizi (escluse le prestazioni di servizi edili).
- 1.2 Con la presentazione dell'offerta esse sono accettate dall'offerente.
- 1.3 Modificazioni o completamenti devono essere confermati per scritto dal committente.

### 2. Offerta

- 2.1 L'offerta, compresa la dimostrazione, avviene a titolo gratuito, sempre che nell'invito a presentare offerte non sia stabilito diversamente.
- 2.2 L'offerente presenta l'offerta sulla base dell'invito. È libero di presentare ulteriormente varianti.
- 2.3 L'offerta è vincolante nei tre mesi successivi alla presentazione.

### 3. Indennità

- 3.1 L'offerente fornisce le prestazioni a prezzi fissi o a seconda del dispendio con limite superiore dell'indennità (tetto delle spese). Nella sua offerta rende noti i generi e le aliquote delle spese.
- 3.2 L'indennità compensa tutte le prestazioni necessarie al debito adempimento del contratto. Con l'indennità sono coperti segnatamente tutti i costi accessori, come le spese, le prestazioni della segreteria, tutte le prestazioni sociali e altre indennità per malattia, invalidità e morte nonché le tasse pubbliche. Il rincaro è considerato unicamente sulla base di un particolare accordo scritto.
- 3.3 L'indennità è esigibile secondo il piano di pagamento. Essa dipende dall'evoluzione dei lavori e dal dispendio accumulato. L'offerente la fa valere alla scadenza con fattura. Il committente esegue i pagamenti esigibili entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

### 4. Esecuzione

- 4.1 L'offerente si impegna ad adempiere il contratto in modo diligente e competente.
- 4.2 Le modificazioni o i completamenti del contratto devono essere effettuati perscritto.
- 4.3 L'offerente informa regolarmente il committente sull'evoluzione dei lavori e comunica senza indugio per scritto tutte le circostanze che pregiudicano un'esecuzione conforme al contratto. Il committente ha in ogni momento un diritto di controllo e di informazione su tutte le parti della commessa.
- 4.4 L'offerente adempie la commessa di principio personalmente e non può obbligare il committente nei confronti di terzi.
- 4.5 Impiega unicamente collaboratori diligentemente selezionati e con una buona formazione. Cura segnatamente l'interesse del committente alla continuità. Su richiesta del committente sostituisce entro un termine utile i collaboratori che non dispongono delle necessarie conoscenze professionali o che in altro modo pregiudicano l'adempimento del contratto.

## **5. Diritti protetti**

- 5.1 Tutti i diritti protetti della proprietà intellettuale sorti con l'adempimento del contratto (fornitura della prestazione di servizio) appartengono al committente.
- 5.2 L'offerente si impegna a respingere senza indugio le pretese di terzi per violazione di diritti protetti e ad assumersi tutte le spese, compreso il risarcimento dei danni, subite dal committente.
- 5.3 Il committente si impegna a informare senza indugio l'offerente su tali pretese e a mettergli a disposizione tutti i documenti utili alla sua difesa, sempre che non vi si oppongano motivi di segretezza.

## **6. Tutela della discrezione**

- 6.1 Le parti contraenti trattano con riservatezza tutti i fatti che non sono notori e in generale nemmeno accessibili. La discrezione deve essere garantita già prima della conclusione del contratto e deve perdurare dopo la fine del rapporto contrattuale. Sono riservati gli obblighi legali di informazione.
- 6.2 Se l'offerente vuole pubblicizzare tale rapporto contrattuale o pubblicare qualcosa al riguardo, necessita del consenso scritto del committente.

## **7. Mora**

- 7.1 L'offerente è costituito senz'altro in mora in caso di mancata osservanza dei termini di scadenza convenuti nel documento contrattuale; negli altri casi dopo l'interpellazione con fissazione di un congruo termine.
- 7.2 Se l'adempimento non avviene entro il termine supplementare, il committente può recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'offerente. Le prestazioni fornite fino allo scioglimento del contratto devono essere indennizzate.
- 7.3 Se l'offerente è costituito in mora deve una pena convenzionale dell'1% dell'indennità per giorno di ritardo, ma al massimo del 10% dell'intera indennità.
- 7.4 Il pagamento della pena convenzionale non libera l'offerente dai suoi obblighi contrattuali. In caso di forza maggiore la pena convenzionale non è dovuta.

## **8. Garanzia**

- 8.1 L'offerente risponde dell'esecuzione diligente e fedele e garantisce che le sue prestazioni soddisfano le condizioni contrattuali e le specificazioni nonché il livello scientifico e tecnico corrente.
- 8.2 Egli risponde dei danni che i suoi collaboratori causano nell'esercizio delle loro funzioni.

## **9. Revoca e disdetta**

- 9.1 La commessa può essere revocata o disdetta per scritto dalle parti contrattuali in ogni tempo. Le prestazioni fornite fino allo scioglimento del contratto devono essere rimunerate.
- 9.2 Le domande di risarcimento dei danni per lo scioglimento intempestivo del contratto sono riservate. È escluso il risarcimento del mancato guadagno.

## **10. Cessione e pegno**

- 10.1 Senza il previo consenso scritto del committente, l'offerente non può cedere e nemmeno dare in pegno le pretese risultanti dal contratto.

## **11. Principi procedurali**

- 11.1 Con riferimento alle prestazioni fornite in Svizzera, l'offerente osserva per la sua manodopera le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo di prestazione. Garantisce la parità tra uomo e donna in ambito salariale. Le condi-

- zioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione.
- 11.2 Se l'offerente non osserva i principi procedurali deve una pena convenzionale. Essa ammonta al 10% della somma contrattuale, al minimo a 3'000 franchi e al massimo a 100'000 franchi.

## **12. Diritto applicabile e foro**

- 12.1 Sono applicabili le presenti condizioni generali e, sussidiariamente, le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.
- 12.2 Foro competente è Berna, a meno che non sia stato convenuto contrattualmente un altro luogo.

Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA)

Edizione: Marzo 2001

Stato: Maggio 2013